

Presidente  
Vicepresidente  
Assessori

	P	A
Luca		
Zaia		
Marino		
Zorzato		
Renato		
Chisso		
Roberto		
Ciambetti		
Luca		
Coletto		
Maurizio		
Conte		
Marialuisa		
Coppola		
Elena		
Donazzan		
Marino		
Finozzi		
Massimo		
Giorgetti		
Franco		
Manzato		
Remo		
Sernagiotto		
Daniele		
Stival		

Segretario

Mario

Caramel

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1420****del 6 agosto 2013**

OGGETTO: Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi ordinari e contributi statali "regionalizzati" per favorire l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Anno 2013 Art. 10 c.1 L.R. 18 del 27.04.2012. Deliberazione/CR n. 72 del 28.06.2013.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con questo provvedimento la Giunta Regionale, preso atto del parere espresso dalla Prima Commissione Consiliare, rivede il proprio provvedimento n. 72/CR del 28.06.2013 ed approva definitivamente i criteri per l'assegnazione dei contributi spettanti alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane per il finanziamento di spese di gestione per l'esercizio di funzioni comunali ad esse trasferite dai Comuni associati

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

A) L'associazionismo intercomunale rappresenta, lo strumento funzionale al recupero di competitività nel governo delle funzioni/servizi a livello locale. La possibilità di conseguire, tramite la cooperazione tra enti, una dimensione economicamente conveniente nell'erogazione dei servizi, è la condizione che garantisce effettiva integrazione di risorse e di adempiere alle competenze secondo principi di efficienza e di economicità.

La stessa L.R. n. 18 del 27/04/2012 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali" si colloca nel quadro di attuazione, a livello regionale, delle riforme nazionali in tema di esercizio associato obbligatorio delle funzioni dei Comuni, tuttora in fase di completamento, per avviare un percorso di riordino territoriale nel Veneto volto ad accrescere l'efficienza nell'erogazione dei servizi alle comunità locali e per il contenimento della spesa pubblica.

Con la L.R. n. 40 del 28 settembre 2012 "Norme in materia di Unioni montane" la Regione Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell'esercizio associato di funzioni nei comuni montani. La legge in questione mira a realizzare la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni montane individuando l'attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, compreso l'esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali, fatta salva la possibilità di rimodulazione degli attuali ambiti attraverso una procedura concertativa con gli stessi comuni.

In base all'art. 10 commi 1 e 2 della L.R. 18/2012 la Giunta Regionale determina i criteri per l'assegnazione dei contributi regionali e statali destinati a sostenere le forme associative nelle loro spese di funzionamento e di gestione per l'esercizio associato di funzioni/servizi comunali

In continuità con gli esercizi precedenti, al fine di assicurare la maggior efficienza nell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, la Regione intende sostenere, in particolare, lo sviluppo delle Unioni di Comuni, e confermare il sostegno alle gestioni associate delle Comunità Montane o delle Unioni Montane ad esse subentranti, per funzioni e servizi conferiti dai Comuni ad esse appartenenti.

Pertanto, si propone di destinare l'importo di € 1000.000,00 stanziato al cap. 101742 del bilancio di previsione 2013, per favorire lo sviluppo delle gestioni associate fra Comuni.

In ragione del maggior numero di funzioni e servizi comunali gestiti dalle Unioni di Comuni e dai relativi impegni di spesa si propone di ripartire l'importo complessivo di € 1.000.000,00 nella misura del 60% (pari a € 600.000,00) alle Unioni di Comuni e il 40% (pari a € 400.000,00) alle Comunità montane o alle Unioni montane ad esse subentranti.

B) Con l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 la Conferenza Unificata ha sancito che a decorrere dall'anno 2006 le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai Comuni (anagrafe, stato civile, ecc.), sono trasferite alle Regioni, le quali secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni associate, provvedono alla concessione di contributi alle forme associative degli Enti locali. Tenuto conto che la disciplina regionale di incentivazione delle forme associative, risulta conforme ai criteri stabiliti dall'Intesa n. 936/CU per accedere ai fondi statali per l'associazionismo con le modalità stabilite nell'Intesa stessa, la Regione del Veneto ha partecipato al riparto per gli anni dal 2006 al 2012. Con nota del 28/01/2013 prot. n. 38546 a firma del Presidente, la Regione del Veneto ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l'associazionismo anche per l'anno 2013.

L'importo che sarà assegnato al Veneto non è ancora esattamente determinabile, non essendo ancora definita la quota del fondo complessivo che lo Stato tratterà a copertura dei servizi di competenza statale, nella misura massima del 15%, come previsto dall'art. 8 dell'Intesa n.936/CU del 01.03.2006. I fondi statali che verranno assegnati alla Regione per l'anno 2013 saranno introitati al cap. 100307 dell'Entrata e impegnati al cap. 100892 della Spesa del Bilancio 2013, con apposito successivo provvedimento.

Nel rispetto delle finalità della stessa "regionalizzazione" dei fondi, si propone:

- 1) che il riparto di detti fondi sia effettuato sulla base degli stessi criteri regionali e parametri di riparto per beneficiare del contributo ordinario a sostegno delle spese di funzionamento. Ciò consentirà, nel rispetto della destinazione vincolata dei fondi a Unioni di Comuni e Comunità montane (o alle Unioni montane subentranti), una maggiore omogeneità di criteri e semplificazione di scadenze e adempimenti;
- 2) di mantenere lo stesso rapporto percentuale di assegnazione delle risorse tra Unioni di Comuni e Comunità Montane già determinato negli anni precedenti (93,42% alle Unioni e 6,58% alle Comunità Montane);
- 3) che la domanda e la documentazione che le Unioni di Comuni e Comunità montane (o alle Unioni montane subentranti) dovranno produrre nei termini stabiliti dalla Giunta regionale per accedere al riparto del fondo regionale 2013 a sostegno delle spese di funzionamento sia ritenuta valida anche ai fini della distribuzione dei fondi statali "regionalizzati" per l'associazionismo che verranno assegnati alla Regione;
- 4) di riservare ad altro provvedimento, in esito alle attività istruttorie, e comunque dopo l'erogazione da parte dello Stato della quota del fondo spettante alla Regione del Veneto, l'assegnazione dei contributi alle Unioni di Comuni e Comunità montane (o alle Unioni montane subentranti) che ne avranno titolo.

C) Con deliberazione n. 72/CR del 28.06.2013 la Giunta regionale ha approvato la proposta per la determinazione dei criteri per l'assegnazione dei contributi ordinari e statali "regionalizzati" per l'anno 2013 ed ha provveduto alla trasmissione della deliberazione alla I Commissione Consiliare per l'acquisizione del parere di competenza ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18/2012. In data 23.07.2013 la Commissione ha formulato il proprio parere favorevole al provvedimento, proponendo le seguenti modifiche per la determinazione dei criteri, che si ritiene di accogliere:

- l'eliminazione della quota del 20% in parti uguali alle Unioni dei Comuni e contestuale maggiorazione della percentuale al 50% in ragione delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni e servizi gestiti non necessariamente da parte di tutti i Comuni associati.

Considerato, inoltre, che il processo di costituzione delle Unioni montane previsto dalla L.R. 40/2012 è tuttora in corso e che l'orientamento assunto dalla I Commissione consiliare prevede la salvaguardia delle forme associative già esistenti nel territorio, si ritiene di confermare il beneficio contributivo anche alle Unioni endocomunitarie, costituite ai sensi dell'art. 32 del TUEL, a cui appartengono comuni montani.

In via preliminare per quanto riguarda l'accesso alle incentivazioni, si precisa che per l'anno 2013, le Unioni di Comuni e Comunità montane (o alle Unioni montane subentranti) possono accedere ai contributi di cui all'oggetto se rispettano il limite demografico minimo associativo dei 5.000 abitanti. Questa dimensione associativa è prevista anche per le Comunità montane che siano state delegate a svolgere funzioni con la stipula di apposita convenzione, da parte dei Comuni ad esse appartenenti, con riferimento alla popolazione dei Comuni effettivamente considerati nella gestione associata.

Ciò premesso, si stabiliscono i seguenti criteri e modalità operative per l'assegnazione dei contributi ordinari e statali "regionalizzati" per l'anno 2013:

#### 1. Soggetti destinatari del contributo:

- le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del D.Lgs n. 267/2000 costituite entro la data del 31/12/2012 per un periodo non inferiore a 10 anni, che esercitano effettivamente funzioni o servizi comunali e almeno una funzione fondamentale;
- le Comunità Montane o le Unioni montane ad esse subentranti, che siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse, per un periodo non inferiore a 5 anni, a svolgere funzioni o servizi comunali, attivati entro la data del 31/12/2012. Si precisa che saranno finanziate le funzioni/servizi delegate alla Comunità montana che esercitano tali funzioni nel rispetto del livello minimo demografico associativo di 5.000 abitanti o inferiore purchè le funzioni siano esercitate per conto di almeno 5 comuni.

Saranno oggetto di valutazione le funzioni/servizi effettivamente gestite in forma associata alla data di richiesta del contributo.

#### 2. Determinazione criteri di attribuzione del contributo

Tra gli obiettivi qualificanti del Piano di riordino territoriale vi è senz'altro la scelta di valorizzare la forma associativa dell'unione di comuni quale ambito associativo in grado di realizzare la massima integrazione tra l'aspetto di programmazione e una gestione plurifunzionale. L'Unione di Comuni è la forma di governo che consente una gestione dei servizi efficiente ed economicamente vantaggiosa ed una programmazione strategica delle politiche sul territorio, in linea con gli obiettivi di contenimento dei conti pubblici. L'Unione, infatti, attraverso la gestione associata dei servizi può garantire standard qualificati di servizi ottenibili con la razionalizzazione delle risorse. In considerazione del ruolo svolto dalle unioni di comuni e delle loro caratteristiche organizzative e gestionali ne consegue che l'attribuzione dei contributi non può basarsi solo sull'entità delle spese di funzionamento sostenute, ma deve considerare anche le situazioni specifiche di aggregazione determinate dal numero di Comuni associati, dall'entità demografica e forme di premialità per quelle Unioni di Comuni che rispettano alcuni criteri di preferenza richiamati nel testo normativo regionale.

Per quanto riguarda le Comunità Montane o le Unioni montane ad esse subentranti, si ritiene di privilegiare i conferimenti di funzioni alla Comunità Montana da parte del maggior numero di Comuni appartenenti alla stessa.

Pertanto i criteri per l'assegnazione del contributo ordinario e statale "regionalizzato", destinato a sostenere le Unioni di Comuni e le Comunità Montane nelle spese di funzionamento per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni, sono così determinati:

##### a) *Per Unioni di comuni:*

- una quota, pari al 50% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti per l'esercizio associato di funzioni, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2012 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. Non sono ammesse a finanziamento le spese relative agli organi istituzionali della forma associativa, le spese concernenti i servizi di competenza statale (anagrafe, stato civile, elettorale leva..), le spese per servizi/funzioni affidate all'Unione mediante convenzione, sebbene richiamate dallo statuto. Gli enti sono tenuti a trasmettere una copia del bilancio consuntivo 2012 alla Direzione Enti Locali, ad avvenuta approvazione. Ai fini del contributo si computano le spese sostenute per l'esercizio di funzioni/servizi trasferiti

all'Unione ed effettivamente gestiti con carattere di continuità e con impegni di spesa a carico del solo bilancio della forma associativa, senza che residuino in capo ai Comuni attività e compiti riferibili alla stessa funzione.

Questa quota del fondo non sarà attribuita alle Unioni di nuova istituzione che non hanno ancora approvato alcun rendiconto al bilancio.

- una quota, pari al 50% del fondo, è attribuita in ragione dei seguenti fattori:

1) Entità demografica dell'Unione (popolazione dati Censimento 2011)

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- da 5.001 a 10.000 abitanti.....1 punti
- da 10.001 a 20.000 abitanti.....2 punti
- da 20.001 a 30.000 abitanti.....3 punti
- oltre 30.000 abitanti.....1 punto

2) Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- Unioni costituite da 2 Comuni .....1 punto
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni .....2 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni.....3 punti

A cui si aggiunge:

- Unioni costituite per almeno il 50% da Comuni obbligati .....1 punto

3) Dimensione associativa dell'Unione con riferimento ai valori demografici di seguito indicati:

- area montana e parzialmente montana: almeno 5.000 abitanti
- area ad elevata urbanizzazione: almeno 20.000 abitanti
- area del basso Veneto: almeno 8.000 abitanti
- area del Veneto centrale: almeno 10.000 abitanti

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 2 punti.

4) Autonomia finanziaria dell'Unione rispetto al contributo regionale e statale "regionalizzato".

L'autonomia finanziaria dell'Unione rispetto ai contributi assegnati nell'anno 2012 per le spese di funzionamento per l'esercizio associato delle funzioni comunali, è calcolata sull'importo del contributo ordinario e statale regionalizzato concesso l'anno precedente diviso per il totale degli impegni per spese correnti ammesse a finanziamento sempre nell'anno precedente. Si considera efficiente l'indicatore che è pari o inferiore alla media regionale.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito in 1 punto

Sono escluse dal beneficio di tale variabile le Unioni di nuova istituzione.

b) *Per le Comunità Montane o le Unioni montane ad esse subentranti:*

- una quota, pari al 50% dell'ammontare del fondo, è attribuita in ragione delle spese correnti per l'esercizio associato di funzioni, con esclusione delle spese concernenti i servizi di competenza statale, impegnate nel Bilancio dell'Ente nell'esercizio 2012 e certificate a firma del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
- una quota, pari al 50% del fondo, è attribuita in ragione del seguente fattore di aggregazione:

1) Numero di Comuni associati

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

Delega conferita da un numero di Comuni inferiore  
al 50% degli appartenenti alla Comunità Montana.....1 punto

Delega conferita da un numero di Comuni superiore  
al 50% degli appartenenti alla Comunità Montana.....2 punti

Delega conferita da tutti i Comuni appartenenti alla Comunità Montana.....3 punti

Ai punteggi attribuiti a tale variabile si aggiunge:

-Delega conferita da almeno il 50% di Comuni obbligati.....1 punto

In applicazione ai parametri sopra indicati, si giungerà alla definizione dell'importo spettante a ciascuna Unione di Comuni e Comunità Montana o Unione montana ad essa subentrante a titolo di contributo ordinario e statale "regionalizzato" annuale per il sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi ad esse affidati dai Comuni.

### 3. Presentazione delle domande

La richiesta di assegnazione del contributo ordinario e statale "regionalizzato" per l'anno 2013, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Unione di Comuni o della Comunità Montana (o Unione montana subentrante) è inoltrata al Presidente della Giunta Regionale del Veneto c/o Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti ed è trasmessa per via telematica all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto: [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it) entro il termine del 16/09/2013.

Alla domanda redatta sulla modulistica, **Allegati A**, (per le Unioni di Comuni), e **B**, (per le Comunità Montane o Unioni montane) al presente provvedimento, debitamente compilata e sottoscritta e scaricabile dal sito web della Direzione Enti Locali ([www.regione.veneto.it/web/Entilocali](http://www.regione.veneto.it/web/Entilocali)), dovrà essere allegata la seguente documentazione:

Unioni di Comuni:

- a) copia autentica dello statuto dell'Unione di comuni aggiornato con le modifiche intervenute alla data di presentazione della domanda (qualora i medesimi statuti siano già stati trasmessi alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi unitamente alla dichiarazione che non hanno subito variazioni);
- b) copia conforme della delibera consiliare dei Comuni di adesione di nuovo Comune o di trasferimento della funzione o del servizio all'Unione e relativa delibera di accettazione da parte del competente organo dell'Unione di Comuni (per nuove adesioni e i nuovi trasferimenti/attivazioni di funzioni/servizi);

Comunità montane o Unioni montane ad esse subentranti:

- a) copia conforme della delibera consiliare dei Comuni di delega alla Comunità Montana dell'esercizio in forma associata della funzione o del servizio e relativa delibera di accettazione della delega affidata, da parte del competente organo della Comunità Montana (qualora le medesime delibere siano già state trasmesse alla struttura regionale competente è sufficiente indicarne gli estremi).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;  
VISTE l'Intesa n. 873 del 28/07/2005 e l'Intesa n. 936 dell'1/03/2006 in Conferenza Unificata.  
VISTO il D.L. n. 78/2010, convertito nella L. n. 122/2010.  
VISTA la L.R. n. 18 del 27.04.2012 e s.m.i.  
VISTO l'art. 19 del D.L. n. 95/2012.  
VISTA la L.R. n. 40 del 28/09/2012 e s.m.i.  
VISTI gli artt. 28, 32, 33 del D.L.gs. 267/2000.  
VISTO il parere favorevole espresso dalla Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali nella seduta del 18 giugno 2013.  
VISTO l'art. 10 c.1 della LR 18/2012 che prevede l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare.  
VISTA la propria deliberazione/CR n.72 del 28 giugno 2013.  
VISTO il parere favorevole con modifiche espresso dalla I Commissione Consiliare in data 23 luglio 2013.

### DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati comprensivi degli **Allegati A - B**, parti integranti del provvedimento, per l'assegnazione e l'erogazione alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane o alle Unioni montane ad esse subentranti dei contributi ordinari per l'anno 2013, di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, a sostegno delle spese di funzionamento per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;
2. di approvare i criteri e le modalità in premessa indicati per il riparto delle risorse statali "regionalizzate" a sostegno dell'associazionismo comunale per l'anno 2013, attribuite alla Regione del Veneto in base all'Intesa n. 936/CU dell'1/03/2006 sancita dalla Conferenza Unificata e che verranno successivamente trasferite dal Ministero dell'Interno;
3. di determinare in euro 1.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale delle Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del bilancio 2013 "Contributi alle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni" (art. 9-art. 10, c. 1 lett. a) L.R. 27/04/2012, n.18";
4. di dare atto che la presente deliberazione, per l'assegnazione dei contributi statali "regionalizzati", non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia